



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA  
Istituto Comprensivo "88° EDUARDO DE FILIPPO"  
CODICE FISCALE 94097170636 - CODICE MECCANOGRAFICO NAIC8B300N  
Via Il Flauto Magico Lotto I - CAP. 80147 - Napoli  
☎/☎ 081/7746448 - ☎dir. 081/7748581  
e-mail: naic8b300n@istruzione.it - PEC: naic8b300n@pec.istruzione.it



**AI Personale Docente e A.T.A. dell'Istituto Comprensivo  
"88°Eduardo De Filippo"  
LORO SEDI**

OGGETTO: *divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale "88°Eduardo De Filippo" di Napoli.*

In applicazione del principio 5 "Definizione e pianificazione delle azioni correttive" del sistema H.A.C.C.P., la scrivente D.S. dell'Istituzione in epigrafe e pertanto Responsabile dell'Impresa Alimentare, ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004, n° 852/2004,

#### PREMESSO

☒ che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005, rubricato "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante "Linee guida della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002", ha recepito il richiamato Regolamento (CE) n. 178/2002,

#### VISTO

- ☒ l'art. 5, comma 1 del citato Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, recante la "Rintracciabilità"<sup>1</sup>;
- ☒ l'art. 8, comma 1 dell'Accordo Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano in parola, recante la "Gestione della rintracciabilità e documentazione correlata"<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> **Art. 5, c. 1, Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005**

*Il comma 1, dell'art. 18 del Regolamento stabilisce l'obbligo di garantire la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o mangime in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.*

*Nei commi successivi vengono puntualizzati gli adempimenti che gli operatori devono attuare, allo scopo di facilitare il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti che possono costituire un rischio per il consumatore e/o fornire adeguate informazioni alle Autorità competenti.*

*Si chiede quindi che gli operatori siano in condizione di risalire all'anello precedente ed a quello successivo nella filiera alimentare.*

*Omissis.*

<sup>2</sup> **Art. 8, c. 1, Accordo Rep. n. 2332 del 28 luglio 2005**

# Istituto Comprensivo Statale "88° Eduardo De Filippo"

Via Il Flauto Magico, Lotto I – 80147 NAPOLI - tel. e fax +39 081 774 64 48

## DISPONE

il divieto di introduzione di alimenti e bibite all'interno dei complessi di competenza dell'Istituto Comprensivo Statale "88°Eduardo De Filippo" di Napoli.

La presente costituisce ordine di servizio per i collaboratori scolastici, che pertanto sono chiamati alla vigilanza dell'osservanza del divieto.

Nella certezza di una puntuale applicazione di quanto disciplinato, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Il Dirigente scolastico*  
*dott.ssa Concetta STRAMACCHIA*

---

*Il Regolamento comunitario fissa gli obblighi per le imprese del settore alimentare e dei mangimi in merito all'adozione di sistemi e procedure finalizzate alla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi, lasciando al singolo operatore la scelta degli strumenti e delle modalità per giungere a tale obiettivo.*

*Gli operatori devono:*

- predisporre le procedure per l'individuazione di tutti i fornitori delle materie prime e di tutti i destinatari dei prodotti finiti (fermo restando l'esclusione di identificazione del consumatore finale);*
- predisporre dei sistemi che consentano, se del caso, di avviare procedure di ritiro da mercato dei prodotti che non rispondono ai requisiti di sicurezza previsti dal regolamento.*

*I sistemi e le procedure di rintracciabilità devono in particolare consentire di:*

- 1) individuare i fornitori diretti di materie prime, di alimenti, di animali, di mangimi come definito al comma 2 dell'art. 18 del Regolamento (rintracciabilità a monte);*
- 2) omissis*
- 3) mettere a disposizione delle Aziende sanitarie territorialmente competenti le informazioni dei punti precedenti, come definito ai commi 2 e 3 dell'art. 18 del Regolamento.*